

**ALLEGATO TECNICO A
GESTIONE RIFIUTI**

DITTA	DELL'OGGIO LORENZO SRL
SEDE LEGALE	Monza (MB), via Monviso 58
IMPIANTO	MONZA (MB), VIA MONVISO 58
CODICE FISCALE	04236570158
PARTITA IVA	00774230965
N. REA	MB - 999569

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 15.000 mq. di cui 308 mq. sono destinati all'attività di autodemolizione, 5.501 mq. sono destinati all'attività di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti e 254 mq. sono destinati alla gestione dei RAEE;

1.2 L'area è censita al Nuovo Catasto del Comune di Monza (MB) al Foglio 51, Mappali 2, 3, 155, 186, 187, 72, 73, 87, ed è in affitto.

1.3 Dal punto di vista urbanistico, l'area dell'impianto è individuata come segue: "aree a destinazione agricola (aree E) del Piano delle Regole" di cui all'art. 22 delle relative Norme di Attuazione

1.4 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;

1.5 L'impianto è autorizzato come "centro di raccolta", ovvero impianto di trattamento, autorizzato, anche disgiuntamente, per le operazioni R4, R12 e R13 di cui all'Allegato C alla Parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi degli articoli 208 e 209 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che effettua le operazioni di messa in riserva (R13), messa in sicurezza, demolizione, rottamazione (R12), reimpiego e riciclaggio (R4 per la produzione di pezzi di ricambio) di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili, di cui all'EER:

- 16.01.04* – veicoli fuori uso;
- 16.01.06 – veicoli fuori uso non contenenti liquidi né altre componenti pericolose;
- 16.01.22 – componenti non specificati altrimenti.

1.6 La superficie utile dell'impianto di autodemolizione è di circa 308 mq.

1.7 Vengono effettuate inoltre le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi;
- trattamento (R3), (R4), (R12), di rifiuti non pericolosi;
- ricondizionamento e deposito preliminare (D14), (D15) di rifiuti non pericolosi;
- attività di messa in sicurezza, smontaggio e recupero RAEE.

1.8 I quantitativi complessivi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi in ingresso quantità complessiva 5.700 mc;
- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi in ingresso quantità complessiva 100 mc;

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso da destinare allo smaltimento quantità complessiva 24 mc;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti in uscita decadenti dalle operazioni di recupero da destinare allo smaltimento 25 mc;
- rifiuti / Eow in attesa di verifica: 500 mc (500 ton).

1.9 Il quantitativo massimo di rifiuti speciali non pericolosi sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento (R4, R12, D13) di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 25.000 ton/anno (85 ton/giorno);

1.10 L'impianto risulta suddiviso nelle aree descritte nella "Planimetria Aree funzionali – datata Agosto 2025" (allegata al presente provvedimento); I rifiuti e le operazioni autorizzate sono solo quelle riportate al successivo punto 1.11 del presente allegato

1.11 I tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

EER	Descrizione	R13	R12	R4	D14	D15	EoW
01 04 12	sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11	x	x		x	x	
01 04 13	rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07	x	x		x	x	
02 01 03	scarti di tessuti vegetali	x	x		x	x	
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	x	x		x	x	
02 01 10	rifiuti metallici	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	x	x		x	x	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	x	x		x	x	
03 03 01	scarti di corteccia e legno	x	x		x	x	
03 03 07	scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	x	x		x	x	
03 03 08	scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati	x	x		x	x	
04 01 08	rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo	x	x		x	x	
04 01 09	rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura	x	x		x	x	
04 02 09	rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	x	x		x	x	
04 02 15	rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14	x	x		x	x	
04 02 17	tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16	x	x		x	x	
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze	x	x		x	x	
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate	x	x		x	x	
07 02 13	rifiuti plastici	x	x		x	x	
08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11	x	x		x	x	

EER	Descrizione	R13	R12	R4	D14	D15	EoW
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	x	x		x	x	
08 01 18	fanghi prodotti dalla rimozione di pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 17	x	x		x	x	
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	x	x		x	x	
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	x	x		x	x	
08 03 13	scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12	x	x		x	x	
08 03 18	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	x	x		x	x	
08 04 10	adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09	x	x		x	x	
08 04 16	rifiuti liquidi acquosi contenenti adesivi e sigillanti, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 15	x	x		x	x	
09 01 07	pellicole e carta per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento	x	x		x	x	
09 01 08	carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento	x	x		x	x	
09 01 10	macchine fotografiche monouso senza batterie	x	x		x	x	
10 02 10	scaglie di laminazione	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
10 10 03	scorie di fusione	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
10 11 03	scarti di materiali in fibra a base di vetro	x	x		x	x	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	x	x		x	x	
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	x	x	x	x	x	Reg EU 715/2013
11 05 01	zinco solido	x	x	x	x	x	DM 05.02.1998 tip. 3.2
11 05 02	ceneri di zinco	x	x	x	x	x	DM 05.02.1998 tip. 4.5
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	x	x		x	x	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	x	x		x	x	
15 01 02	imballaggi in plastica	x	x		x	x	
15 01 03	imballaggi in legno	x	x		x	x	
15 01 04	imballaggi metallici	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013

EER	Descrizione	R13	R12	R4	D14	D15	EoW
15 01 06	imballaggi in materiali misti	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
15 01 07	imballaggi in vetro	x	x		x	x	
15 01 09	imballaggi in materia tessile	x	x		x	x	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	x	x		x	x	
16 01 03	pneumatici fuori uso	x	x		x	x	
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	x	x		x	x	
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
16 01 17	metalli ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
16 01 18	metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
16 01 19	plastica	x	x		x	x	
16 01 20	vetro	x	x		x	x	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
16 02 13 *	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	x					
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	x	x	x			Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	x	x	x			Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
16 03 06	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	x	x		x	x	
16 05 05	gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	x	x				
16 06 05	altre batterie ed accumulatori	x	x				
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	x	x		x	x	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	x	x		x	x	
16 11 06	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	x	x		x	x	
17 01 01	cemento	x	x		x	x	
17 01 02	mattoni	x	x		x	x	
17 01 03	mattonelle e ceramiche	x	x		x	x	
17 01 07	miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	x	x		x	x	
17 02 01	legno	x	x		x	x	
17 02 02	vetro	x	x		x	x	
17 02 03	plastica	x	x		x	x	

EER	Descrizione	R13	R12	R4	D14	D15	EoW
17 04 01	rame, bronzo, ottone	x	x	x	x	x	Reg EU 715/2013
17 04 02	alluminio	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
17 04 03	piombo	x	x	x	x	x	DM 05.02.1998 tip. 3.2
17 04 04	zinco	x	x	x	x	x	DM 05.02.1998 tip. 3.2
17 04 05	ferro e acciaio	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
17 04 06	stagno	x	x	x	x	x	DM 05.02.1998 tip. 3.2
17 04 07	metalli misti	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 – Reg EU 715/2013 -
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 – Reg EU 715/2013 -
17 06 04	materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
17 08 02	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	x	x		x	x	
17 09 04	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	x	x		x	x	
18 01 04	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (es. bende, ingessature, lenzuola, indumenti monouso, assorbenti igienici)	x	x		x	x	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
19 10 04	frazioni leggere di frammentazione (fluff-light) e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03	x	x		x	x	
19 12 01	carta e cartone	x	x		x	x	
19 12 02	metalli ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011
19 12 03	metalli non ferrosi	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
19 12 04	plastica e gomma	x	x		x	x	
19 12 05	vetro	x	x		x	x	
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	x	x		x	x	
19 12 08	prodotti tessili	x	x		x	x	
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	x	x		x	x	
20 01 01	carta e cartone	x	x		x	x	
20 01 02	vetro	x	x		x	x	
20 01 10	abbigliamento	x	x		x	x	
20 01 11	prodotti tessili	x	x		x	x	
20 01 34	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	x	x				
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	x	x	x			Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	x	x		x	x	

EER	Descrizione	R13	R12	R4	D14	D15	EoW
20 01 39	plastica	x	x		x	x	
20 01 40	metallo	x	x	x	x	x	Reg EU 333/2011 Reg EU 715/2013
20 02 01	rifiuti biodegradabili	x	x		x	x	
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	x	x		x	x	
20 03 07	rifiuti ingombranti	x	x		x	x	

I codici e le operazioni non espressamente individuati nelle tabelle sopra indicate sono stati ritenuti non compatibili e diniegati dall'autorizzazione.

2. PRESCRIZIONI

ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE

- 2.1 La gestione del centro di raccolta e dell'impianto di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 209/03 e s.m.i.;
- 2.2 il numero di carcasse di veicoli a motore, rimorchi e simili depositabili nell'impianto, sulla base di quanto disposto dalla d.g.r. n. 38199 del 6.08.1998, integrata dalla d.g.r. n. 5965 del 2.08.2001, considerata la superficie totale delle aree è così determinato:
 - a) il numero massimo delle carcasse da trattare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;
 - b) il numero massimo delle carcasse trattate deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq con sovrapposizione massima di 3 carcasse, anche se disposte su strutture tipo Cantilever, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
 - c) le carcasse trattate sottoposte a successiva riduzione volumetrica possono essere depositate con limite massimo in altezza del cumulo pari a 5 m;
- 2.3 le operazioni di trattamento di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), d.lgs. 209/03 e ss.mm.ii., devono essere effettuate nel rispetto dei seguenti obblighi, previsti dall'art. 6, comma 2, del sopracitato decreto legislativo:
 - a) effettuare entro dieci giorni lavorativi dall'ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
 - c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'Allegato II al d.lgs. 209/03, etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
 - d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
 - e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non comprometterne la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

e-bis) eseguire le operazioni di condizionamento dei componenti di cui alla lettera e), consistenti in pulizia, controllo, riparazione e verifica della loro funzionalità, al fine di essere reimpiegati nel mercato del ricambio;

2.4 Tutte le aree interessate dal deposito e/o trattamento delle carcasse di autoveicoli, nonché di rifiuti e dalle parti comunque decadenti dalle carcasse stesse devono essere impermeabilizzate;

2.5 I settori di raccolta dei veicoli trattati e di stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento possono essere utilizzati indifferentemente per entrambe le categorie di veicoli alle seguenti condizioni:

- i veicoli devono essere tenuti separati;
- entrambi i settori devono presentare idonee caratteristiche di impermeabilità e di resistenza;
- il numero massimo di carcasse da bonificare deve rispettare il rapporto di 1 ogni 8 mq;

2.6 I settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di apposita copertura;

2.7 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

2.8 Il centro di raccolta che non effettua le operazioni per la promozione del riciclaggio non può utilizzare la pressa per la compattazione delle carcasse dei veicoli fuori uso;

2.9 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

2.10 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e da non comprometterne il successivo recupero;

2.11 Le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

2.12 Lo stoccaggio dei pezzi smontati deve avvenire in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli devono essere stoccati su basamenti impermeabili;

2.13 I veicoli, all'arrivo, devono essere collocati in posizione di marcia, non accatastati, per il prelievo obbligatorio dei liquidi, delle batterie e dei filtri olio;

2.14 I contenitori o i serbatoi fissi o mobili, compresi le vasche ed i bacini utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti, devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in base alle caratteristiche chimico/fisiche e di pericolosità dei rifiuti stessi. Devono inoltre essere provvisti di sistemi di chiusura, di accessori e di dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;

2.15 Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersione nell'ambiente;

2.16 Il serbatoio fisso o mobile deve riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10% ed essere dotato di dispositivo antitraboccamento o di tubazioni di troppo pieno e di indicatore di livello;

2.17 Qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra questo

deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso, oppure, nel caso vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi ed in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggior capacità. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura delle sostanze pericolose;

- 2.18 gli accumulatori esausti devono essere stoccati in apposita sezione coperta, protetta dagli agenti atmosferici, su platea impermeabilizzata e munita di un sistema di raccolta degli sversamenti acidi. La sezione di stoccaggio degli accumulatori esausti deve avere caratteristiche di resistenza alla corrosione ed all'aggressione degli acidi; devono comunque essere rispettati gli adempimenti stabiliti dal d.lgs. 188/08;
- 2.19 La gestione del CFC e degli HFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. 20 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2002, n. 230;
- 2.20 per i veicoli a motore diversi da quelli di cui all'art. 3, comma 1, del d.lgs. 209/03 e, quindi, non appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all'allegato II, Parte A, della direttiva 70/156/CEE, si applicano le disposizioni di cui all'art. 231 del d.lgs. 152/06;
- 2.21 Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- 2.22 Qualora lo stoccaggio avvenga in cumuli, detti cumuli devono essere realizzati su basamenti impermeabilizzati resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che permettano la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante. L'area deve inoltre avere una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette ed in pozzetti di raccolta. Lo stoccaggio in cumuli di rifiuti deve avvenire in aree confinate ed i rifiuti polverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura;
- 2.23 I rifiuti liquidi e solidi, estratti dai veicoli destinati alla rottamazione, devono essere depositati in appositi contenitori, per classi omogenee, al coperto ed in condizioni di sicurezza per gli addetti e per l'ambiente, prima del successivo allontanamento come rifiuti pericolosi o non pericolosi;
- 2.24 Le modalità di deposito temporaneo dei rifiuti estratti dai veicoli devono rispettare tutte le condizioni previste dall'art. 183, comma 1, lettera bb), del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.25 Deve essere costituito un deposito di sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi eventualmente sversati in fase di trattamento e/o movimentazione delle carcasse e per l'eventuale neutralizzazione degli sversamenti stessi;
- 2.26 I rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività di ammasso sono assoggettati alla normativa sul catasto dei rifiuti, di cui all'art. 189 del D. Lgs. 152/2006; il carico e lo scarico deve essere annotato sull'apposito registro, di cui all'art. 190 dello stesso D. Lgs. 152/2006;
- 2.27 gli altri liquidi tecnologici (fluido anticongelante, liquido dei freni) derivanti dalle operazioni di bonifica possono essere avviati a recupero o a smaltimento, previo deposito temporaneo in apposite ed adeguate cisterne e/o contenitori;
- 2.28 Lo stoccaggio degli oli usati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992 e successive modificazioni e del D.M. n. 392 del 16 maggio 1996;
- 2.29 Lo stoccaggio degli oli usati non deve superare i 500 litri; analogamente lo stoccaggio dei filtri olio non deve superare ai 500 litri;
- 2.30 Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso sono cedute dolo agli esercenti attività di autoriparazione per essere riutilizzate. Ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;

- 2.31 i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi contaminati da oli su basamenti impermeabili;
- 2.32 dovrà essere evitato lo stoccaggio di rifiuti contaminati da oli nelle aree allo scoperto e soggette al dilavamento delle acque meteoriche;
- 2.33 Il gestore del centro di raccolta garantisce la tracciabilità, con l'indicazione sui documenti di vendita, dei ricambi matricolati posti in commercio;
- 2.34 La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitare il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.35 I rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/06, devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.36 Il ritiro di autoveicoli alimentati anche con gas compresso (gpl o metano) è consentito a condizione che l'Impresa sia dotata di idonea attrezzatura per l'effettuazione delle operazioni di rimozione dei serbatoi e delle successive operazioni di estrazione, stoccaggio e/o combustione dei gas ivi contenuti;
- 2.37 Per la rimozione dei componenti esplosivi e degli impianti di alimentazione a gas, la ditta deve seguire le indicazioni dei costruttori e le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro;
- 2.38 I serbatoi bonificati devono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o smaltimento;
- 2.39 I veicoli da demolire in ingresso all'impianto devono essere sottoposti a ispezione visiva per escludere la presenza di rifiuti non attinenti al veicolo stesso;
- 2.40 L'asportazione dei componenti pericolosi dei veicoli dovrà essere eseguita secondo le informazioni dei produttori dei veicoli o degli operatori economici e in particolare a quelle distribuite dal consorzio delle case automobilistiche denominato IDIS 2.
- 2.41 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d'acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.42 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.43 il ritiro e l'attività di demolizione di veicoli elettrici, può essere esercitata esclusivamente se gli operatori abbiano conseguito l'attestato di specificità per la corretta gestione del fine vita dei "veicoli di ultima generazione". La certificazione garantisce che l'autodemolitore sia in possesso delle competenze e delle attrezzature per gestire, a fine vita, i componenti di un veicolo elettrificato. Dell'avvenuta acquisizione di detta certificazione deve essere data comunicazione alla Provincia di Monza e della Brianza, al Comune territorialmente competente, all'ARPA Lombardia e ad ATS Brianza;**
- 2.44 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

ATTIVITA' DI RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI

- 2.45 L'impianto deve essere e gestito nel rispetto del progetto approvato ed autorizzato (come da planimetria allegata al presente provvedimento);
- 2.46 La ditta non è autorizzata ad effettuare le operazioni di miscelazione;
- 2.47 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.48 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.49 I rifiuti pericolosi posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;
- 2.50 I rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, posti in messa in riserva (R13), devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;
- 2.51 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle “norme tecniche” che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.52 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.53 Le aree dell'impianto devono essere mantenute in ordine, rispettando le capacità massime di stoccaggio autorizzate ed avendo cura di assicurare che la viabilità e gli accessi alle stesse siano sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni;
- 2.54 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la

natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.

- 2.55 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.56 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.
- 2.57 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.58 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.59 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.59 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.60 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso;
- 2.61 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV^a del d.lgs. 152/06 preveda un EER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
 - c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo
- Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.62 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia

entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

- 2.63 Le aree di messa in riserva devono essere separate da quelle di deposito preliminare;
- 2.64 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come “rifiuto non pericoloso” su rifiuti codice EER “170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410” la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all’acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all’accettazione del carico) al fine di accertare l’eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);
- 2.65 I codici EER 100210, 120101, 120102, 120103, 120104, sono trattabili come R4 limitatamente a limatura, scaglie e polveri non contenenti fluidi quali oli o emulsioni oleose, il codice 150104 è accettabile in R4 solo se i fusti o contenitori non hanno contenuto oli o vernici;
- 2.66 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall’azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l’azienda debba operare sulla base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti;
- 2.68 Lo stoccaggio dei pneumatici deve essere effettuato al coperto al fine di evitare ristagni d’acqua, causa di sviluppo di insetti molesti;
- 2.69 relativamente al rifiuto EER 16.01.16 prima dell’effettuazione delle operazioni R12 dovranno essere sottoposti a svotamento del GPL ed inertizzazione mediante azoto;
- 2.70 Pile e accumulatori devono essere stoccati in modo da evitare ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e profondi, il rilascio di fluidi pericolosi secondo quanto prescritto nel d.lgs. 188/08 (in particolare allegato II);
- 2.71 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall’attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.72 per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l’Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l’Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall’art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all’A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.73 l’accettazione dei rifiuti provenienti da costruzione e demolizione di infrastrutture, anche ferroviarie compreso il ballast ferroviario, di opere edilizie, da scavi e da demolizioni industriali, ivi compresi i materiali di rivestimento ed i refrattari, potrà avvenire solo se accompagnata da analisi di classificazione, comprensiva del parametro amianto, attestante la non pericolosità della partita conferita.

- 2.74 La gestione dei RAEE dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 49 del 14 marzo 2014;
- 2.75 Lo stoccaggio degli oli usati/emulsioni non deve superare i 500 lt;
- 2.76 Lo stoccaggio di filtri olio usati deve essere effettuato in appositi contenitori a tenuta e posti sotto tettoia;
- 2.77 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.78 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.79 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;
 - b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.80 I rifiuti pericolosi / non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.81 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.82 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.83 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.84 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.85 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.86 **per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto,**

al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 “REACH”;

- 2.87 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali “End of Waste” (es. Regolamento UE 333/2011, UE 715/2013, D.M. 5/02/1998) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all’attività svolta presso l’insediamento;**
- 2.88 Qualora la ditta non sia certificata per la produzione di EOW, oppure perda i requisiti per la certificazione, il materiale manterrà la qualifica di rifiuto;**
- 2.89 il tempo massimo di stoccaggio degli “Eow in attesa di verifica” è di 30 giorni.
- 2.90 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti sarà di 1 anno, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate.
- 2.91 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.92 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.93 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: “Determinazioni inerenti le procedure per l’accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi” e dal il Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- 2.94 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell’allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell’allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall’art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.95 La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi” Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.96 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.97 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.98 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.99 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all’interno degli edifici sia all’esterno.
- 2.100 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.101 I macchinari e i mezzi d’opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed

oggetto di periodica manutenzione secondo le cadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.

- 2.102 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.103 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.104 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.105 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.106 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.107 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.